



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 1986	di data 08/09/2026

Oggetto: OGGETTO: SOGGIORNI VACANZA A FAVORE DI MINORI ORGANIZZATI PER IL MESE DI AGOSTO 2026. DOMANDE PRESENTATE NEL MESE DI AGOSTO 2026.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale, definita in connessione con la legge provinciale di riforma delle politiche sociali, esercita funzioni socio assistenziali in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni contermini di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, costituenti nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;

atteso, in particolare, che fra le funzioni socio assistenziali gestite in forma associata e in regime di titolarità rientrano anche i servizi per minori a carattere semiresidenziale, educativi a domicilio e di spazio neutro che la Giunta provinciale, da ultimo con deliberazione 28.05.2021 n. 911, ha confermato di livello locale;

rilevato che con l'atto di indirizzo e coordinamento, approvato con la deliberazione testé citata, la Giunta provinciale ha ribadito che per le attività di livello provinciale, quali i servizi a carattere residenziale per minori, è di competenza:

- dell'ente locale tutta l'attività che va dalla presa in carico dell'utente fino alla riscossione della quota di compartecipazione alla spesa (fatturazione attiva);
- della Provincia il pagamento dei corrispettivi dei servizi a retta alle strutture (fatturazione passiva), dietro presentazione di fattura mensile, che può essere emessa dai gestori dei servizi esclusivamente dopo che l'ente inviante conferma, anche attraverso l'inserimento dei dati nel gestionale amministrativo in uso, per ogni singolo utente, la quantità e la tipologia delle prestazioni (presenza/assenza) giornalmente rese, la retta giornaliera e la spesa complessiva, nonché l'identificazione e la sede del servizio nel quale lo stesso è inserito;

preso atto che al fine di evitare dubbi interpretativi in merito alla classificazione di alcuni servizi a favore di minori, con precedente deliberazione di Giunta provinciale 02.03.2012 n. 399 è stato precisato che il servizio a carattere semiresidenziale per minori a livello locale, anche se effettuato presso strutture a carattere residenziale di livello provinciale, è da considerarsi un'attività socio assistenziale di livello locale;

rilevato che dal 1° gennaio 2017 tra le attività aggiuntive di livello locale rientrano anche i soggiorni vacanza invernali ed estivi a favore di minori, organizzati e gestiti dalle strutture che attuano servizi semi residenziali e residenziali per i minori in carico al servizio sociale e, in ogni

caso, per i minori che necessitano di un soggiorno protetto con il fine di promuovere il loro benessere e lo sviluppo della vita di relazione;

atteso che si tratta per lo più di servizi di carattere residenziale che prevedono inserimenti per brevi periodi di minori frequentanti servizi semi residenziali;

considerato che con nota n. 128693/23.2 di data 07.03.2017 la Provincia ha informato tutte le Comunità e i Comuni di Trento e Rovereto che gli inserimenti di minori con caratteristiche sopra descritte non saranno più autorizzati con oneri a carico dei budget provinciale, poiché sono considerati quali estensioni del servizio semi residenziale rimandando ai servizi territoriali che hanno in carico i minori la valutazione circa l'opportunità di attivazione degli stessi;

dato atto che tale tipologia di intervento è rivolta ad una particolare utenza ad alta complessità e risulta uno strumento basilare ed integrativo rispetto al progetto di semiresidenzialità ordinaria per favorire una maggiore integrazione e socializzazione nel gruppo dei pari;

dato atto pertanto che si è valutata l'opportunità di garantire ai minori già inseriti in forma semiresidenziale la frequenza di brevi periodi di soggiorni vacanza in continuità con il passato, anche se tale tipologia di servizio non rientra tra i livelli essenziali indicati nella deliberazione di Giunta provinciale n. 911/2021;

atteso che il Comune di Trento attua questa tipologia di servizi residenziali a favore dei minori tramite strutture gestite da soggetti privati;

preso atto che nel mese di agosto 2026 è pervenuta 1 richiesta di soggiorno vacanza da effettuarsi con PROGETTO 92 nel mese di agosto 2026 a favore di un utente che già usufruisce, al contempo, di un servizio a carattere semi-residenziale presso la medesima struttura indicata all'allegato n.1 PARTE A, soggetto a privacy, che firmato dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale 09.10.2009 n. 2422 dd. 27.11.2009 n. 2879 e s.m. e i., mantenute in vigore dal D.P.P. 09 aprile 2018 n. 3 – 78/leg. che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

atteso che il Comune di Trento, provvede all'assunzione degli oneri (rette) relativi alla spesa per i servizi erogati ai soggetti residenti sul Territorio Val d'Adige – gestione associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme – individuati dall'art. 6 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 salvo, ove possibile, il concorso alla spesa da parte del nucleo familiare dell'utente con una quota stabilita sulla base di quanto fissato dalle "Determinazioni";

viste le relazioni delle assistenti sociali presentate al Servizio Welfare e Coesione Sociale per l'accesso ai suddetti servizi per l'anno 2026;

preso atto della proposta formulata dagli operatori sociali territoriali, nella quale sono evidenziati gli elementi dei progetti d'intervento predisposto e le modalità di fruizione, oltre che l'indicazione di deroga alla compartecipazione alla spesa;

richiamata la propria determinazione 11 dicembre 2024 n. 15/441, esecutiva, con la quale è stata, fra l'altro, autorizzata:

- l'iscrizione all'elenco aperto dei soggetti prestatori di servizi a carattere semi-residenziale, come da allegato alla determinazione stessa;
- la spesa contrattuale complessiva presunta per l'anno 2026 di Euro 280.000,00 (iva compresa) al cap. 301 "Interventi per l'infanzia e minori: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale – minori e giovani (gestione associata)";

atteso che il Comune di Trento provvede all'assunzione degli oneri (rette) relativi alla spesa per l'attuazione dei predetti interventi di livello locale per minori residenti sul Territorio Val d'Adige ovvero individuati dall'articolo 6 della legge provinciale n. 13/2007 salvo, ove possibile, il concorso alla spesa da parte del nucleo familiare dell'utente con una quota stabilita sulla base di quanto fissato dalle "Determinazioni";

preso atto inoltre che le Determinazioni sopracitate prevedono, in relazione a specifiche situazioni, su proposta motivata della competente struttura organizzativa, deroghe nella presentazione della documentazione e nella modalità di accesso agli interventi e di concorso alla spesa;

precisato che le proposte di deroga, nei casi già autorizzati per il servizio semiresidenziale, in base a specifica proposta motivata da parte dell'assistente sociale incaricato a seguire il caso e parere della Commissione tecnica, si estende anche ai servizi in oggetto, in quanto attuati quale estensione ed in sostituzione per breve periodo del servizio semi residenziale;

ritenuto di ratificare la presa in carico per i casi in cui è stato necessario provvedere all'avvio tempestivo dell'intervento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e s. m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
- il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica, sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi comuni;

vista la deliberazione di Giunta comunale 19 maggio 2014 n. 104, “Servizi socio assistenziali di livello locale a sostegno della domiciliarità ed a carattere, semiresidenziale, e educativo a domicilio finanziati a retta a favore di minori. Approvazione schede di accesso ai

servizi” immediatamente eseguibile, successivamente modificata con deliberazione di Giunta comunale 14.12.2015 n. 225;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
visto il decreto sindacale n. 116/2025 di data 01.10.2025 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e Coesione sociale;

d e t e r m i n a

1. di prendere atto che le domande presentate nel mese di agosto sono pari a una, come dettagliato nell’allegato n. 1 PARTE A soggetto a privacy, che firmato dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
2. di ammettere l’utente indicato nell’allegato n. 1 di data odierna, soggetto a privacy, che firmato dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, al soggiorno vacanza organizzato per agosto 2026 da PROGETTO 92;
3. di prendere atto che la spesa per i servizi socio assistenziali di livello locale trova copertura ai fondi già impegnati al capitolo 301 con propria determinazione del 11 dicembre 2024 n. 15/441 con riferimento all’esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2027-2028;
4. di ratificare la presa in carico per i casi in cui è stato necessario provvedere all’avvio tempestivo dell’intervento;
5. di dichiarare che l’obbligazione diventa esigibile nel corso dell’esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2028;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
7. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Dirigente del Servizio
REDOLFI SABRINA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).



COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 1986/2026	di data 08/09/2026

Oggetto: OGGETTO: SOGGIORNI VACANZA A FAVORE DI MINORI ORGANIZZATI PER IL MESE DI AGOSTO 2026. DOMANDE PRESENTATE NEL MESE DI AGOSTO 2026.

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
ESITO FAVOREVOLE

Trento, 09/09/2026

Dirigente
DEBIASI FRANCA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).